

FOGLIO INFORMATIVO
RELATIVO ALLA
FIDEJUSSIONE SPECIFICA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Sicana Credito Cooperativo di Sommatino, Serradifalco e Sambuca di Sicilia

Iscritta all'Albo delle Coop. a Mutualità prevalente al n. A161472 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5314 - ABI: 8985.4

Aderente al Fondo Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA

Iscritta alla Camera di Commercio di Caltanissetta al n. 70559 - Codice Fiscale n. 01438930859

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

Sede e Direzione Generale: 93100 Caltanissetta - Via Francesco Crispi n. 25 - Tel. 0934 548811 - Fax 0934 548809

Posta elettronica certificata: bancasicana@pec.it - Sito Internet www.bancasicana.it

CHE COS'È LA FIDEJUSSIONE SPECIFICA

La fideiussione specifica è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce, in via solidale con il debitore principale, il pagamento di un debito del soggetto garantito nei confronti della banca, derivate da una specifica operazione.

Il rischio che grava sul fideiussore è quello di dover pagare il debito del soggetto garantito.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Condizioni Economiche	Invio Comunicazioni trasparenza (ex art. 119 TUB): <ul style="list-style-type: none"> ✓ Con invio telematico ✓ Con invio cartaceo 	Euro 0,00 Euro 0,00
	Spese per invio altre comunicazioni	Euro 0,00
	Interessi di mora	Nella misura applicata al debitore principale al momento della mora
Foglio Informativo Fideiussione Specifica – Aggiornato al 01.01.2019		Pagina 1/2

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il fideiussore, quando garantisce un'apertura di credito a tempo indeterminato, può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata inviata presso la sede legale o presso lo sportello dove è radicato il rapporto garantito. Il recesso diviene efficace trascorsi quindici giorni lavorativi successivi al giorno di ricevimento della lettera raccomandata.

In caso di recesso, il fideiussore risponde sia delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui il recesso diviene efficace, sia di quelle che venissero a sorgere successivamente, ma in dipendenza del rapporto esistente al momento in cui è divenuto efficace il recesso.

Il fideiussore, nel caso in cui il credito garantito sia a tempo determinato, non può recedere, se non per giusta causa, dalla garanzia, che rimane efficace fino al completo pagamento del debito garantito.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La chiusura del rapporto contrattuale avviene:

- ✓ Entro 90 giorni lavorativi successivi alla richiesta del fideiussore di rilascio della dichiarazione liberatoria, al cui invio la Banca provvede se si sono verificate le relative condizioni (pagamento del debito; accordo tra la Banca e il fideiussore di liberare quest'ultimo; etc.);
- ✓ Alla data di efficacia del recesso, in seguito alla quale viene inviata al fideiussore la lettera di presa d'atto della Banca della comunicazione di recesso, con l'indicazione dell'eventuale debito per il quale il fideiussore continua a rispondere.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (indirizzo Via F. Crispi nr. 25 93100 Caltanissetta email reclami@bancasicana.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- **Conciliatore Bancario Finanziario**. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

LEGENDA

Debitore principale	E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca.
Fideiussore	E' la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca, obbligandosi, solidalmente insieme al debitore principale, a garantire il pagamento di quest'ultimo alla banca.
Interessi di mora	Importo che il fideiussore deve corrispondere in caso di suo ritardo nel pagamento di quanto da lui dovuto in qualità di garante.
Regresso	E' il potere del Fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla Banca
Reviviscenza della garanzia	Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla Banca siano dichiarati (ad esempio con sentenza) inefficaci oppure siano annullati o revocati
Solidarietà fra fideiussori	E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.